

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PADOVA

Il Tribunale, I sezione civile e fallimentare, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DOTT. CATERINA SANTINELLO  
DOTT. NICOLETTA LOLLI  
DOTT. CATERINA ZAMBOTTO

PRESIDENTE REL.  
GIUDICE  
GIUDICE

Nel proc. n. 20/11 C.P. promosso con ricorso depositato in data 6.7.11 da:

EDILBASSO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE  
con l' avv. R. Fiscon

OGGETTO: CONCORDATO PREVENTIVO

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letto il ricorso R.G. n. 20/11 depositato il 6.7.2011 da EDILBASSO S.P.A. in liquidazione, con sede in Loreggia (PD), via dell'Artigianato n. 9 (C.F. e N.I. Registro Imprese 00999290281); rilevato che la società, a mezzo del liquidatore e legale rappresentante, sig. Bruno Basso, giusta delibera (ex art. 152, comma 2, lettera b) e 161 comma 4 L.F.) verbalizzata in data 22.2.2011 avanti al notaio (all.2) dott. Roberto Doria di Padova, ha chiesto di essere ammessa alla procedura per concordato preventivo ai sensi dell'art. 160 L.F. come attualmente in vigore; rilevato che all'udienza del 12.7.2011 la proposta concordataria è stata modificata nel senso di considerare tra i crediti dei professionisti che hanno prestato assistenza alla società per la presentazione della domanda di concordato, ammontanti complessivamente ad € 1.045.000,00, prededucibile, ex art. 111 L.F., esclusivamente il credito del professionista che ha predisposto l'attestazione ex art. 161, comma 3, L.F. pari ad € 225.000,00 e in privilegio professionale, ex art. 2751 bis c.c., tutti gli altri;

richiamato il precedente provvedimento di questo Tribunale in data 23- 28.6.2011 con il quale è stata dichiarata inammissibile la precedente domanda di concordato presentata il 9.3.2011; ritenuto che la proposta concordataria in esame, tenuto conto dei rilievi formulati dal Tribunale nel predetto provvedimento, è conforme a legge ed in particolare a quanto previsto dall'art. 182 ter L.F.;

considerato invero che la proposta concordataria, a grandi linee, prevede la liquidazione del patrimonio della società per il pagamento integrale delle spese di procedura e di prededuzione, dei creditori privilegiati ad eccezione di quelli tributari per i quali è contemplata la presentazione della transazione fiscale ex art. 182 ter L.F., nonché il pagamento dei creditori chirografari, suddivisi in cinque classi, con diverse modalità e percentuali;

rilevato più in particolare che il piano prevede, previa incorporazione della società Treviso Due s.r.l. - società del gruppo- in Edilbasso s.p.a. in liquidazione, le seguenti modalità di attuazione:

- 1) la continuazione di parte dell'attività attraverso contratto di affitto di ramo d'azienda a favore di Faber Costruzioni s.r.l. - già stipulato il 18.2.2011 -, azienda che sarà successivamente ceduta alla stessa affittuaria ovvero ad un miglior offerente;
- 2) la liquidazione del compendio immobiliare costituito dagli immobili di Castagnole di Paese (Treviso) mediante trasferimento/conferimento in una Newco immobiliare il cui capitale sarà assegnato ai creditori chirografari della classe 1<sup>a</sup> - "fornitori strategici"- a saldo del loro credito soddisfatto nella percentuale concordataria; la liquidazione della rimanente parte del

✓

compendio immobiliare ad opera del liquidatore giudiziale per il soddisfacimento degli altri creditori del piano concordatario;

- 3) la dismissione/liquidazione delle società partecipate da Edilbasso s.p.a. ( Soimcos, Parfin, PPI ed altre minori) e l'incasso dei relativi crediti commerciali;
- 4) la presentazione, contestualmente al deposito della domanda di concordato, di una transazione fiscale ex art. 182 ter L.F.;

rilevato che i creditori chirografari sono suddivisi nelle seguenti cinque classi:

Classe 1 : "fornitori strategici" comprendente 11 creditori, il cui credito è superiore a € 245.000,00, che rivestono un ruolo determinante per la prosecuzione dell'attività in capo all'affittuaria del ramo d'azienda, Faber Costruzioni s.r.l., e per i quali è prevista la seguente modalità e percentuale di soddisfazione: attribuzione di una quota del capitale sociale, proporzionale al loro credito, di una costituenda società immobiliare a sua volta dotata di un "patrimonio immobiliare" pari al 50% del valore complessivo dell'intera classe;

Classe 2: "soggetti finanziatori" comprendente esclusivamente gli Istituti di Credito; modalità e percentuale di soddisfazione: in denaro per il 24% del credito;

Classe 3: credito erariale "degradato" a seguito della transazione fiscale e credito erariale chirografario per natura; modalità e percentuale di soddisfazione: in denaro per il 51% del credito;

Classe 4: "fornitori non strategici" aventi un credito inferiore ad € 245.000,00 e che non sono funzionali alla continuazione dell'attività in capo a Faber Costruzioni s.r.l.; modalità e percentuale di soddisfazione: in denaro per il 5%;

Classe 5: creditori infragruppo postergati volontariamente; modalità e percentuale di soddisfazione: in denaro per l'1% del credito complessivo il cui pagamento è postergato alla soddisfazione delle altre classi nelle percentuali proposte;

considerato che la transazione fiscale presentata ex art. 182 ter L.F. contestualmente al deposito della domanda di concordato ( doc. 24) prevede:

a) il pagamento al 100% dei debiti per tributi IRAP, IRES, ritenute IRPEF e relativi accessori ( interessi, sanzioni e aggi di riscossione) di cui alla cartella di pagamento 077/2009/00049039/35 per i quali è stata trascritta ipoteca ;

b) il pagamento al 100% dei debiti per ritenute IRPEF ed IVA ( capitale) aventi natura privilegiata;

c) il pagamento al 52% dei debiti per IRES, IRAP e relativi accessori ( capitale, interessi), nonché gli accessori relativi al debito IVA ( interessi e sanzioni) e al debito per ritenute IRPEF ( interessi) aventi natura privilegiata;

d) il pagamento al 51% degli accessori relativi ai tributi IRES ed IRAP ( sanzioni), ritenute IRPEF ( sanzioni) ed aggi del concessionario per la riscossione dei tributi aventi natura chirografaria, nonché del 48% del debito erariale di cui al precedente punto c), degradato in chirografo (classe 3);

considerato che l'art. 182 ter L.F. al comma 1 dispone che "... Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole";

considerato che con tale previsione il legislatore ha voluto assicurare all'erario indubbiamente il trattamento migliore anche in caso di concordato con più classi;

rilevato pertanto che la proposta concordataria in esame rispetta appieno tale precetto dal momento che a nessuna delle altre classi di creditori chirografari è riservato un trattamento più favorevole essendo stata prevista per la classe 1 una percentuale di soddisfazione del 50%;

✓

ritenuta la regolarità formale della domanda perché il ricorso contiene l'esposizione del piano e i documenti previsti dall'art. 161 L.F. risultano prodotti in allegato;

considerato pertanto che il piano proposto appare astrattamente attuabile anche in relazione alle molteplici operazioni societarie previste, in parte già poste in essere ( delibera 28.1.2011 di aumento del capitale sociale di Treviso Due s.r.l.; preliminare 7.3.2011 di acquisto da parte di Edilbasso della quota del 62% di Treviso due s.r.l. posseduta da Trevicos s.r.l.) e per la maggior parte da porre in essere in corso di procedura ( sottoscrizione da parte di Edilbasso dell'aumento di capitale deliberato da Treviso Due s.r.l.; delibere di fusione delle società Edilbasso e Treviso Due; stipula del contratto definitivo tra Edilbasso e Trevicos per l'acquisizione della quota di Treviso Due s.r.l.; stipula atto di fusione delle società Edilbasso e Treviso Due; costituzione Newco, con socio unico Edilbasso, le cui quote saranno poi attribuite ai creditori della classe 1; delibera di aumento di capitale della Newco sottoscritto da Edilbasso; trasferimento delle quote ai creditori della classe 1; recesso di Edilbasso dalla Newco);

rilevato come del resto la fattibilità del piano è stata attestata dal dott. Michele Pivotti nella relazione ex art. 161, comma 3, L.F. depositata il 14.7.2011 nell'ipotesi di realizzo di tutti gli assets aziendali secondo i valori ed i tempi indicati nella proposta, stimati complessivamente in circa cinque anni, e con particolare riguardo alle scadenze di incasso e pagamento previste dal piano finanziario per l'anno 2011, pur con le connaturali incertezze e i rischi che ogni piano di natura liquidatoria inevitabilmente comporta;

considerato che il predetto professionista ha anche previsto l'incidenza sulla domanda delle nuove disposizioni in materia di privilegi fiscali introdotte dal D. L. n. 98 del 6.7.2011 che ha, come è noto, modificato l'art. 2752 c.c. stabilendo che anche le sanzioni diverse da quelle in materia IVA sono assistite da privilegio ed eliminando la condizione che i tributi siano iscritti nei ruoli esecutivi nell'anno in cui il concessionario procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente;

rilevato che nel caso in cui la disciplina introdotta dal predetto D.L. venisse convertita senza alcuna modificazione le sanzioni in materia Irpef, Ires e Irap, che la transazione fiscale del piano concordatario considera quale debito chirografario, dovrebbero invece avere collocazione privilegiata e pertanto andrebbero soddisfatte nella percentuale del 52%;

rilevato che in tal caso il fabbisogno concordatario richiederebbe un maggior onere di soli € 17.705,00;

ritenuto pertanto che nella suddetta ipotesi di conversione del D.L. la proposta concordataria ben potrà essere modificata per renderla conforme a legge entro il termine previsto dall'art. 175, comma 2, L.F.;

ritenuta quindi l'ammissibilità della domanda proposta con la modifica apportata all'udienza del 12.7.2011;

ritenuto che la complessità del piano e delle questioni giuridiche coinvolte giustifichi la nomina di tre commissari giudiziali;

ritenuto che ai sensi dell'art. 182 quater L.F. possa essere dichiarato "prededucibile" il compenso spettante al professionista che ha redatto la relazione di cui all'art. 161, comma terzo, L.F. indicato in € 225.000,00;

visto l'art. 161 L.F.

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo di cui in premessa;

DELEGA

alla procedura la dott.ssa Caterina Santinello;

NOMINA



commissari giudiziali l'avv.to Stefano De' Micheli, il dott. Marcello Dalla Costa e il dott. Marco Amato;

ORDINA

la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 18.11.2011 ad ore 11.45 presso l'aula da destinarsi; manda ai commissari giudiziali di effettuare le prescritte comunicazioni entro il 30.10.2011 e li autorizza, ove possibile, all'uso del fax e della posta elettronica, con riscontro dell'esito;

ORDINA

il deposito presso la Cancelleria di questo Tribunale della somma di € 311.230,00, pari al 20% della somma presumibilmente necessaria per le spese di procedura, entro quindici giorni dalla comunicazione;

DICHIARA

la prededucibilità, ex art. 182 quater L.F., del compenso spettante al professionista attestatore ex art. 161, comma terzo, L.F.

Si comunichi

Padova, li 21.7.2011

IL PRESIDENTE

*C. Santinello*  
(Dott. C. Santinello)

TRIBUNALE DI PADOVA  
CANCELLERIA  
PRODOTTO IL 21/07/2011  
*[Signature]*  
H. C. [Signature]